

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Ercole Aprile

-Presidente-

Sent. Sez. n. 609/2026

Emilia Anna Giordano

- Relatrice-

C.C. 16/06/2026

Maria Silvia Giorgi

R.G.N. 15985/2026

Maria Grazia Benedetti

Mariella Ianniciello

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso l'ordinanza del 03/03/2026 del Tribunale di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano;

sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;

udito per il ricorrente il difensore, avvocato , che si è riportato al ricorso e ha insistito per il suo accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma che ha confermato l'applicazione della misura della interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno. All'indagato, istruttore di Polizia Locale del Comune di Roma, sono ascritti alcuni illeciti commessi nell'esercizio delle funzioni e riconducibili ai reati commessi ai danni di giovani donne in occasione



della redazione, o mancata redazione, dei verbali di contravvenzioni al codice della strada riscontrate nel corso dei servizi.

Precisamente all'indagato sono ascritti:

- ai capi b) e c), i reati di induzione indebita (art. 319-*quater* cod. pen. - così riqualificato dal Giudice per le indagini preliminari il fatto già contestato ai sensi dell'art. 322, comma quarto cod. pen. - e omissione di atti di ufficio (art. 328 cod. pen.), reati commessi in danno di [REDACTED] alla quale l'indagato dapprima, contestava verbalmente, con modi bruschi, abusando della sua qualità e mettendo la persona offesa in stato di soggezione, la sosta vietata in un'area spartitraffico per poi omettere la redazione del relativo verbale di contravvenzione dopo avere ottenuto dalla stessa il contatto telefonico e l'indirizzo social e la promessa della sua frequentazione;

- al capo a), il reato di cui all'art. 322, comma 4, cod. pen., in danno di [REDACTED] alla quale l'indagato prometteva, invitandola a fargli uno squillo, di toglierle le multe. La giovane, studentessa universitaria, alle insistenze del [REDACTED] gli aveva effettivamente inviato il proprio numero ricevendo, nei giorni seguenti, numerosi messaggi, anche di contenuto "viscido";

- ai capi d), e), f) i reati cui agli artt. 322, comma 4, 328, e 479 cod. pen. in danno di [REDACTED] poiché l'indagato, dopo avere illegittimamente revocato un preavviso di contravvenzione, per violazione del Codice della Strada, nel quale aveva indicato falsamente il luogo della violazione nella inesistente via [REDACTED] in prossimità del civico n. [REDACTED] (anziché nel corretto civico [REDACTED] non procedeva alla sua riemissione dopo l'annullamento e dopo avere ottenuto dalla [REDACTED] il numero dell'utenza cellulare.

2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore del ricorrente contesta la sussistenza della gravità indiziaria in relazione a ciascuno dei reati contestati evidenziando l'erronea applicazione della legge penale per mancanza degli elementi costitutivi tipici dei reati contestati.

1. In particolare:

-- con riferimento al reato di cui all'art. 319-*quater* cod. pen. di cui al capo b), difetta il vantaggio giuridicamente apprezzabile che sarebbe stato conseguito dall'indagato che deve essere individuabile nel conseguimento di una utilità, stabile e immutabile che non si realizza nella mera ricezione dei numeri di telefono o indirizzi [REDACTED] delle persone offese anche tenuto conto che, in qualsiasi momento, le stesse avrebbero potuto bloccare l'utenza del [REDACTED]

-- con riferimento al reato di cui all'art. 328 cod. pen. - di cui ai capi c) ed e) - la mancanza di un atto di ufficio rientrante nelle categorie tassativamente



individuata dalla fattispecie incriminatrice non essendo l'elevazione della multa suscumbibile in un atto di ufficio dovuto per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica o ordine pubblico igiene e sanità poiché l'attività di contestazione delle contravvenzioni stradali non costituisce attività indilazionabile e non appare rilevante il riferimento ad un unico precedente della giurisprudenza di legittimità in materia, in presenza di contrasto sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, limitatamente alla ritenuta configurabilità nei fatti del reato di omissione di atti di ufficio, contestato ai capi c), in danno di [REDACTED] ed e), in danno di [REDACTED] [REDACTED]

Sono, invece, infondati i motivi di ricorso che contestano la configurabilità del reato di induzione indebita, di cui al capo b), per insussistenza dell'indebita utilità e di quello di falso, in merito al contenuto del preavviso di accertamento per violazione del divieto di sosta a carico di [REDACTED] [REDACTED] recante la indicazione del numero civico inesistente.

Il Tribunale, in un più ampio contesto investigativo dal quale emergeva la ricorrenza di episodi simili a cominciare da una condotta di molestie (art. 660 cod. pen.) tenuta dall'indagato nei confronti di altra ragazza, ha ritenuto configurabili i reati in esame evidenziando, quanto al reato di induzione indebita (di cui al capo b), l'abuso della qualità rivestita dall'indagato e l'indebita utilità ricevuta attraverso l'acquisizione del numero di telefono della persona offesa, indebito vantaggio, questo, comune al reato di istigazione alla corruzione di cui all'art. 322, comma 4, cod. pen. contestato per altri episodi (ai capi a) e d).

Quanto ai reati di cui ai capi c) ed e), il Tribunale ha ritenuto accertata la illegittimità della condotta omissiva dell'indagato essendo flagrante la violazione delle norme del Codice della Strada, in materia di sosta, sia in relazione all'episodio che aveva riguardato [REDACTED] che la [REDACTED]

Il Tribunale ha confermato, infine, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di falso, per la redazione, attraverso il congegno dell'errata indicazione del luogo dell'accertamento, del preavviso di accertamento della contravvenzione, preavviso che non veniva rimesso dopo che la [REDACTED] aveva comunicato all'indagato il proprio numero di cellulare.

2. Le deduzioni difensive, sulla insussistenza del vantaggio indebito, si rivelano infondate.



2.1. Rispetto alla nozione di vantaggio patrimoniale, che costituiva uno degli elementi strutturali del reato di abuso in atti di ufficio di cui all'art. 323 cod. pen., e che la giurisprudenza aveva individuato nel complesso dei rapporti giuridici a carattere patrimoniale (cfr. Sez. 3, n. 4140 del 13/12/2017, dep. 2018, Giugliano, Rv. 272113 - 01), diversa è la nozione di utilità che costituisce oggetto della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 319-*quater* cod. pen. anche tenuto conto dellaendiadi che caratterizza la formulazione del reato di induzione indebita e che fa riferimento alla induzione a dare o promettere denaro o altra utilità, un sintagma, quest'ultimo, che richiama genericamente un accrescimento della situazione giuridica soggettiva dell'agente.

2.2. La nozione di utilità che, insieme al denaro, costituisce il corrispettivo del reato di induzione indebita (e delle fattispecie di corruzione), include tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, pur se di natura non patrimoniale ma oggettivamente apprezzabile, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte che, esaminando la questione della riconducibilità alla nozione di utilità dei favori sessuali conseguiti dal pubblico funzionario in materia di concussione, hanno affermato che il termine "utilità" indica tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, consistente tanto in un dare quanto in un "facere" e ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal convincimento comune. (Sez. U, n. 7 del 11/05/1993, R., Rv. 193747 - 01).

2.3. Una esegesi generalmente condivisa dalla giurisprudenza che, anche con riferimento al reato di corruzione, ha ribadito che nella nozione di "altra utilità" rientrano anche le prestazioni di natura non patrimoniale, assumendo rilievo, quale oggetto della dazione o promessa, qualsiasi vantaggio materiale o morale, che costituisca la controprestazione posta a base dell'accordo corruttivo e si trovi in un rapporto di proporzionale corrispettività rispetto all'esercizio dei poteri o della funzione, ovvero al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio (Sez. 6, n. 10084 del 08/01/2021, [REDACTED] Rv. 281502 - 01), e, più in generale, qualsiasi vantaggio, prestazione o servizio che soddisfi un interesse (anche non patrimoniale), oggettivamente apprezzabile e ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal convincimento comune (Sez. 6, n. 33843 del 19/06/2008, Lonardo, Rv. 240796 - 01).

2.4. La nozione di utilità elaborata dalla giurisprudenza si contrappone, per la sua ampiezza, a quella ricostruita dalla dottrina che la riteneva non riferibile a profili di vantaggio esclusivamente sentimentale, a mere soddisfazioni di vanità personale e di compiacimenti puramente estetici: una nozione che, a ben vedere, corrispondeva alla individuazione del bene giuridico protetto dalle fattispecie incriminatrici in materia di reati contro la pubblica amministrazione incentrata sul



buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, laddove tali reati si caratterizzano come reati pluri offensivi in cui assume, altresì, rilevanza la libertà di autodeterminazione della persona destinataria della richiesta e che può essere conculcata, o, genericamente sollecitata o indotta, non solo attraverso la richiesta e pretesa di pagamenti in denaro ma anche attraverso la pretesa di comportamenti personali – il “facere”, descritto dalle Sezioni Unite - e, quindi, attraverso la creazione di un rapporto personale che, nel contesto di una relazione strutturalmente sbilanciata a favore del pubblico agente, il destinatario accetta sol perché da questi auspicato.

La vicenda in esame restituisce una rappresentazione emblematica di siffatta situazione evidenziando come le giovani donne, vittime dell’indagato, fossero indotte a comportamenti amichevoli, quali quello di dargli numero di telefono e indirizzo social, per ottenere la cancellazione delle multe o, comunque, un occhio di riguardo in situazioni future avallando, così, il bisogno del ricorrente di sentirsi desiderabile e al centro di rapporti con numerose donne.

Sarebbe, tuttavia, riduttivo individuare l’utilità, così come si prospetta nel ricorso, nel mero conseguimento del numero di telefono o di un indirizzo *social* delle persone destinatarie delle richieste dell’indagato, perché, in realtà, il numero di telefono e gli indirizzi social erano funzionali a creare un rapporto personale con le giovani donne, come si è verificato con la ██████ divenuta destinataria, nei giorni successivi alla indicazione delle utenze, di messaggi “viscidi” dell’indagato e con la stessa ██████ che, nei giorni successivi al fatto, aveva ricevuto richieste varie dell’indagato fra le quali inviti a cena, fino a quando non gli aveva “bloccato” l’utenza.

Ne consegue che, come correttamente ritenuto dall’ordinanza impugnata, devono ritenersi sussistenti i gravi indizi di colpevolezza del reato di induzione indebita poiché l’indagato, abusando del ruolo e della qualità e ponendo la ██████ in uno stato di soggezione, le aveva proposto, in cambio dell’omessa elevazione del verbale di contravvenzione del divieto di sosta, di dargli il numero di telefono sul quale, nei giorni seguenti, l’aveva più volte contattata così inducendo la ██████ rispetto al vantaggio prospettato dal pubblico agente della mancata redazione del verbale, la dazione indebita del numero di telefono per l’avvio di una relazione amicale, una utilità immediata e contingente nella quale è assorbito, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, il beneficio della mancata elevazione del verbale per divieto di sosta.

3. Non è configurabile, invece, nelle condotte ascritte al ricorrente ai capi c) ed e) il reato di omissione di atti di ufficio di cui all’art. 328 cod. pen.



La sentenza impugnata ha richiamato un risalente precedente secondo cui integra il delitto di rifiuto di atto d'ufficio (art. 328, comma primo, cod. pen.) la condotta del vigile urbano che omette deliberatamente di dichiarare in contravvenzione i conducenti di veicoli in sosta vietata, ancorché la contravvenzione sia successivamente contestata dagli agenti della polizia stradale, considerato che la citata norma sanziona il rifiuto, non già di un atto urgente, bensì di un atto dovuto che deve essere compiuto senza ritardo e, quindi, con tempestività, in diretta connessione con il conseguimento degli effetti che gli sono propri (Sez. 6, n. 35837 del 26/04/2007, Civisca, Rv. 237706 - 01).

Si tratta, tuttavia, di una esegesi non condivisibile perché fondata su un'interpretazione parziale della disposizione di cui all'art. 328, comma 1, cod. pen. che sanziona non il mero rifiuto di un atto di ufficio bensì di un atto che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo.

La mera mancata redazione del verbale di infrazione per violazione del divieto di sosta non rientra *ex se* nelle suddette categorie (atti di ufficio dovuti a ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità) e non costituisce attività indilazionabile per ragioni di sicurezza pubblica, a meno della sussistenza di situazioni di fatto dalle quali si evincano condizioni che mettano in pericolo la incolumità dei cittadini, ne compromettano il diritto di proprietà ovvero creino intralcio a prestare soccorso in caso di pubblici o privati infortuni e a prevenire reati, quindi situazioni che rientrano nella categoria degli atti indilazionabili per ragioni di sicurezza pubblica, e che non consistono nel mero disagio per la circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Nei casi di violazione del divieto di sosta della [REDACTED] che aveva parcheggiato sullo spartitraffico, o della [REDACTED] che aveva parcheggiato occupando in parte l'area di fermata dell'autobus, non sono ravvisabili condizioni di fatto idonee a integrare la violazione di norme di sicurezza pubblica integranti il presupposto per la configurabilità del reato di omissione di atti di ufficio per la mancata redazione del verbale di contravvenzione per violazione dell'art. 158 Cod. Strada.

4. Sono, viceversa, infondati i rilievi difensivi sulla insussistenza del reato di falso di cui al capo f).

Premesso che rientrano nella nozione di atto pubblico i verbali di preavviso di accertamento di violazione del codice della strada (Sez. 5, n. 35341 del 05/06/2013, Rossi, Rv. 256615 - 01), la indicazione del falso numero civico in corrispondenza del quale l'auto della [REDACTED] era stata parcheggiata (n. [REDACTED] anziché [REDACTED] occupando lo spazio riservato alla fermata dell'autobus in servizio cittadino,



e, quindi, in divieto di sosta, rende irrilevante la tesi difensiva fondata sulla insussistenza della violazione per la temporaneità della infrazione, risoltasi in una mera fermata in zona non consentita, poiché, a bordo dell'auto, era presente un foglietto recante l'indicazione del luogo in cui si trovava il contravventore.

La ricostruzione in fatto sviluppata nell'ordinanza impugnata, anche attraverso le dichiarazioni rese dal collega dell'indagato, rende, invece, chiaramente configurabile le condizioni per la contestazione della infrazione del "divieto di sosta", ai sensi dell'art. 158 Cod. Strada, dovendo nettamente distinguersi i casi di violazione al Codice per violazione del divieto di fermata dell'auto, in cui l'automobilista rimane a bordo del veicolo, dai casi di sosta vietata che ricorrono quando si è in presenza di una sospensione prolungata della marcia in cui il conducente si è allontanato dall'auto e a nulla rilevando che avesse dato indicazioni sul luogo in cui si trovava perché certamente, in tal caso, il conducente non era pronto a ripartire lasciando immediatamente libera l'area occupata, fattispecie, questa, che renderebbe configurabile la mera contravvenzione della violazione del divieto di fermata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla contestazione dell'art. 328 cod. pen. per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso il 16 giugno 2026

La Consigliera relatrice
Emilia Anna Giordano

Il Presidente
Ercole Aprile

